

## ALLEGATO F

### [Requisiti di affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria e di pubblicità del bilancio annuale art. 5, comma 1, lettera i) e j)]

1. Ai fini di documentare la sussistenza del requisito prescritto all'articolo 5, comma 1, lettera i), del Regolamento, al soggetto formatore è richiesto di possedere alcuni parametri di bilancio, calcolati sulla base dei dati relativi all'ultimo bilancio o rendiconto approvato:
  - a) obbligo di mantenimento di un patrimonio netto minimo al termine dell'esercizio di riferimento, secondo le seguenti soglie rapportate al valore della produzione medio dell'esercizio stesso e dei due precedenti:
    - a. la soglia minima di patrimonio netto deve essere pari a 30.000,00 Euro fino ad un valore medio della produzione di 1.500.000,00 Euro;
    - b. oltre 1.500.000,00 Euro di valore medio della produzione e fino a 10.000.000,00 Euro, il patrimonio netto deve essere pari almeno al 5% del valore medio della produzione;
    - c. oltre 10.000.000,00 Euro di valore medio della produzione, il patrimonio netto deve essere pari almeno a 500.000 Euro.
  - b) obbligo di mantenimento degli indicatori di bilancio individuati secondo le disposizioni che seguono:
    - a. Indice di Disponibilità Corrente: è un indice di equilibrio finanziario e risponde alla domanda se con le attività correnti previste in entrata entro l'anno il soggetto formatore è in grado di fare fronte alle passività richieste entro l'anno. Indica il rapporto fra il totale dell'Attivo Circolante (escludendo i soli crediti con scadenza oltre i 12 mesi) aumentato dei ratei e risconti attivi relativi ed il totale dei Debiti (escludendo quelli con scadenza oltre i 12 mesi) aumentato dei ratei e risconti passivi. Il presente indicatore di bilancio deve risultare maggiore o uguale a 1.
    - b. Durata media dei crediti "operativi": è un indice espresso in giorni ed esprime la velocità media di smobilizzo di detti crediti, fornendo un'informazione sul tempo medio necessario per rendere liquido il ciclo produttivo (durata del ciclo monetario). E' calcolato come rapporto tra più voci, il tutto successivamente moltiplicato per 360: al numeratore, la media tra i saldi rilevati al termine dell'esercizio di riferimento e quelli del precedente esercizio delle seguenti voci: C.II.1 (SP) dello stato patrimoniale "Crediti verso clienti" + C.II.2 (SP) "Crediti verso imprese controllate" limitatamente ai crediti di natura non finanziaria + C.II.3 (SP) "Crediti verso imprese collegate" limitatamente ai crediti di natura non finanziaria + C.II.4 (SP) "Crediti verso controllanti" limitatamente ai crediti di natura non finanziaria + C.II.5 (SP) "Crediti verso imprese sottoposte al

controllo delle controllanti” limitatamente ai crediti di natura non finanziaria + C.II.5-quater (SP) “Crediti verso altri”, limitatamente ai crediti generati dalla rilevazione di componenti positivi di conto economico iscritti alle voci A1 (CE) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” o alla voce A5 (CE) “Altri ricavi e proventi”; al denominatore i saldi rilevati al termine dell’esercizio di riferimento delle voci A1 (CE) del conto economico e della voce A5, dedotto il saldo dei risconti passivi (di cui alla voce E del passivo patrimoniale) del precedente esercizio e sommato il saldo dei risconti passivi dell’esercizio di riferimento. I crediti sono da considerare a prescindere dall’esigibilità entro o oltre l’esercizio successivo. Il presente indicatore di bilancio deve risultare minore o uguale a 180 (giorni).

- c. Durata media dei debiti “operativi”: è un indice espresso in giorni ed esprime la velocità media di smobilizzo di detti debiti, fornendo una informazione sul tempo medio necessario per rendere liquido il ciclo produttivo (durata del ciclo monetario). E’ calcolato come rapporto tra più voci, il tutto successivamente moltiplicato per 360: al numeratore la media tra i saldi rilevati al termine dell’esercizio di riferimento e quelli del precedente esercizio delle seguenti voci: D7 (SP) dello stato patrimoniale “Debiti verso fornitori” + D9 (SP) “Debiti verso imprese controllate” limitatamente ai debiti di natura non finanziaria + D10 (SP) “Debiti verso imprese collegate” limitatamente ai debiti di natura non finanziaria + D11 (SP) “Debiti verso imprese controllanti” limitatamente ai debiti di natura non finanziaria + D11-bis (SP) “Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti” limitatamente ai debiti di natura non finanziaria + D12 (SP) “Debiti tributari” limitatamente ai debiti diversi da quelli per imposte sul reddito d’esercizio, + D13 (SP) “Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale” + D14 (SP) “Debiti verso altri”; al denominatore i saldi rilevati al termine dell’esercizio di riferimento delle voci B6 (CE) del conto economico “Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” + B7 (CE) “Costi per servizi” + B8 (CE) “Costi per godimento di beni di terzi” + B9 (CE) “Costi per il personale” + B14 (CE) “Oneri diversi di gestione”, sommato il saldo dei risconti attivi dell’esercizio di riferimento e dedotto il saldo dei risconti attivi (voce D dell’attivo patrimoniale) del precedente esercizio. I debiti sono da considerare a prescindere dall’esigibilità entro o oltre l’esercizio successivo. Il presente indicatore di bilancio deve risultare minore o uguale a 180 (giorni).
- d. Capacità di assorbire la posizione finanziaria netta mediante i flussi generati dall’attività: è un indice espresso come rapporto tra Posizione Finanziaria Netta, intesa come differenza tra debiti finanziari (correnti e non correnti) e la somma delle disponibilità liquide, dei crediti finanziari correnti e delle altre attività finanziarie correnti, ed il margine operativo lordo (EBITDA). L’indice rappresenta un indicatore di capacità del soggetto, espressa in numero di anni, di ripagare il debito contratto verso il sistema con i flussi che derivano dall’attività “operativa”. E’ calcolato come rapporto tra le seguenti voci: al numeratore la differenza, se positiva, tra i debiti di natura finanziaria (correnti e non correnti) iscritti al termine dell’esercizio di riferimento nelle voci sub D (SP) “Debiti” e sub E (SP) “Ratei e risconti”, e la somma delle disponibilità liquide di cui alla voce C.IV (SP), dei crediti finanziari correnti iscritti nelle voci sub B.III (SP) “Immobilizzazioni finanziarie” e nelle voci sub C.II (SP) “Crediti” e delle altre attività finanziarie correnti iscritte nelle voci sub

B.III (SP) "Immobilizzazioni finanziarie", sub C.III (SP) "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" e sub D (SP) "Ratei e risconti"; al denominatore la differenza tra valore e costi della produzione dell'esercizio di riferimento, sommati i costi di cui alle voci B.10 (CE) "Ammortamenti e svalutazioni", B.12 (CE) "Accantonamenti per rischi" e B13 (CE) "Altri accantonamenti". Il presente indicatore di bilancio deve risultare minore o uguale a 10 (anni). In caso di posizione finanziaria netta negativa, vale a dire nel caso in cui le disponibilità liquide ed i crediti finanziari correnti e le attività finanziarie correnti siano complessivamente eccedenti le passività finanziarie, l'indice è assunto pari a zero. In caso di posizione finanziaria netta positiva e di margine operativo lordo negativo, l'indice si assume come maggiore del predetto valore soglia.

2. Qualora due indicatori sui quattro sopra riportati al capoverso 1, lettera b) sono fuori dai livelli di soglia stabiliti, l'accreditamento è sospeso o, se già in essere, è revocato, secondo quanto previsto dall'art.14 del Regolamento. Eventuali ritardi nell'erogazione dei finanziamenti da parte della P.A. o dei soggetti gestori dei Fondi Interprofessionali, possono generare alterazioni degli indici di durata media dei crediti e di conseguenza di durata media dei debiti; in tali casi, che devono essere dimostrabili e verificabili, tali indici non sono valutati ai fini dell'ottenimento o del mantenimento dell'accreditamento.
3. Il soggetto formatore è tenuto a depositare il bilancio a Registro Imprese nei termini di legge oppure, qualora non sia tenuto al deposito del bilancio, a pubblicare il rendiconto annuale sul sito web o a darne comunque pubblicità con altre modalità, entro trenta giorni dalla relativa approvazione.
4. L'organo di controllo del soggetto formatore (monocratico o collegiale) o, se non nominato, un revisore esterno indipendente iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò incaricato dal soggetto formatore, attesta il possesso del requisito prescritto al capoverso 1, lettera a), dei requisiti prescritti al capoverso 1, lettera b) e del requisito prescritto al capoverso 3. L'attestazione è resa nell'ambito del fac-simile prescritto al capoverso 6 dell'allegato B.